



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 135

Testo unico, art. 135

Appartiene alla Giunta:

- 1° di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;
- 2° di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti Comune;
- 3° di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziare in bilancie per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;
- 4° di concludere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;
- 5° di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, si' generali che speciali;
- 6° di formare il progetto del bilancio;
- 7° di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
- 8° di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;
- 9° di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;
- 10° di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;
- 11° di promuovere le azioni possessorie.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-135-testo-unico-art-135/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it